

Convenzione tra la Svizzera e la Francia concernente una rettificazione del confine tra il Cantone di Neuchâtel e il Dipartimento del Doubs

Conclusa il 3 dicembre 1959

Approvata dall'Assemblea federale il 30 giugno 1960²

Istrumenti di ratificazione scambiati il 1° dicembre 1960

Entrata in vigore il 1° dicembre 1960

Il Consiglio Federale Svizzero

e

Il Presidente della Repubblica Francese,

Presidente della Comunità,

animati dal desiderio di rettificare il confine tra i due Stati, hanno risolto di concludere una convenzione e nominato loro plenipotenziari:

(Seguono i nomi dei plenipotenziari)

i quali, scambiatisi i loro pieni poteri e trovatisi in buona e debita forma, hanno stipulato:

Art. 1

La linea del confine franco-svizzero tra il Cantone di Neuchâtel e il Dipartimento del Doubs, nel tratto compreso fra i termini 143/144 e 149/150, è stabilito, dopo la permuta di aree di grandezza equivalente, secondo il piano alla scala di 1:2000, allegato alla presente convenzione della quale è parte integrante³.

Art. 2

Come prima la presente convenzione sarà entrata in vigore, i delegati permanenti alla terminazione del confine franco-svizzero, imprenderanno, quanto al confine tra i termini n. 143/144 e 149/150:

- a. la terminazione e la misurazione del confine;
- b. la compilazione dei piani, della descrizione del confine e delle tavole delle mutazioni particellari per l'iscrizione nel registro fondiario.

RU **1960** 1554; FF **1960** I 1245 ediz. ted. 1273 ediz. franc.

¹ Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell'ediz. franc. della presente Raccolta.

² Art. 1 cpv. 1 n. 5 del DF del 30 giu. 1960 (RU **1960** 1547).

³ Questo piano, pubblicato nella RU (**1960** dopo la pag. 1556), non è riprodotto nella presente Raccolta.

Compiuti i detti lavori, alla presente convenzione sarà aggiunto, come parte integrante e confermativa dell'attuazione della medesima, un processo verbale, con i piani e le descrizioni della nuova linea confinaria⁴.

Le spese attenenti a questi lavori saranno ripartite per metà tra le due Parti.

Art. 3

La presente convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratificazione scambiati in Berna. Essa entrerà in vigore il giorno di tale scambio.

In fede di che, i plenipotenziari hanno firmato la presente convenzione.

Fatto a Parigi, il 3 dicembre 1959, in due esemplari originali.

Per il
Consiglio Federale Svizzero:

Bindschedler

Per il
Presidente della Repubblica Francese
Presidente della Comunità:

J. D. Jurgensen

⁴ Questi documenti non sono stati pubblicati nella RU.